

Alla Regione Abruzzo  
Dipartimento Agricoltura  
Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura  
Ufficio Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva  
Piazza Torlonia 91  
67051 AVEZZANO AQ  
[dpd023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd023@pec.regione.abruzzo.it)  
[antonella.gabini@regione.abruzzo.it](mailto:antonella.gabini@regione.abruzzo.it)

**Oggetto: parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2025/26.**

*Istruttoria a cura del Gruppo di Lavoro pareri tecnico scientifici sui calendari venatori*

In riferimento alla richiesta inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 0116209/25 del 21.03.2025 inerente all'argomento indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

### **Premessa**

ISPRA svolge a livello nazionale funzioni tecnico-scientifiche e agenziali nel settore ambientale e faunistico, è dotato di piena autonomia statutaria e regolamentare in base al decreto ministeriale 123 del 2010 e al decreto legislativo 218 del 2016 ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. ISPRA ha ripreso le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed è caratterizzato da un'elevata specializzazione nel settore della conservazione e gestione della fauna, assicurando compiti di valutazione tecnico-scientifica per tutti gli organi centrali e locali dello Stato, monitorando le popolazioni animali, raccogliendo e fornendo dati e informazioni essenziali per valutare lo stato di salute degli ecosistemi e individuare potenziali problematiche legate alla presenza di determinate specie, anche al fine di mitigarne gli impatti sulle attività dell'uomo. Dal 1992 l'Istituto assicura l'espressione dei pareri previsti dall'art. 18 (specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della legge 157/1992 con il contributo di ricercatori e tecnologi con elevate competenze tecnico-scientifiche nei diversi ambiti attinenti alla fauna.

Nell'ambito delle politiche per la conservazione e la gestione degli uccelli e dei mammiferi selvatici messe in atto dalle Amministrazioni regionali e dalle Province Autonome, i calendari venatori di cui alla citata legge 157/1992, art. 18, rappresentano uno dei provvedimenti più complessi e articolati, in grado di comportare numerose ricadute sulla conservazione sia delle specie oggetto di prelievo sia più in generale sul complesso della fauna omeoterma che risiede o transita in Italia, richiedendo valutazioni di scala nazionale e transnazionale.

Nell'espressione del proprio parere, ISPRA, oltre a fare riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ritiene opportuno e doveroso esprimere valutazioni tecniche che tengano conto dello specifico contesto regionale, indicando possibili modifiche migliorative, al fine di conseguire una più efficace gestione e tutela delle specie. Ciò anche in considerazione della necessità di definire parametri uniformi di protezione e gestione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato, soprattutto per quanto riguarda la gestione regionale delle specie migratrici.

Sotto un profilo più propriamente tecnico, va altresì considerato come lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell'ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell'ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale.

In una logica volta ad assicurare standard minimi ed uniformi di protezione ambientale, relativamente al parere richiesto, ISPRA formula le proprie osservazioni sulle questioni ritenute meritevoli di maggiore attenzione, fornendo indicazioni e raccomandazioni anche al fine di evitare rischi di infrazioni comunitarie. Si ricorda che l'espressione del parere di ISPRA riveste valore obbligatorio, ma le indicazioni tecniche ivi contenute non sono vincolanti (ad esclusione che per l'eventuale proposta di prolungamento dell'attività venatoria alla prima decade di febbraio).

\*\*\*\*\*

### **Normativa di riferimento e altri documenti di indirizzo**

Per lo svolgimento delle istruttorie relative ai calendari venatori, ISPRA fa riferimento al quadro normativo comunitario e nazionale, ai principi affermati nelle sentenze dell'Alta Corte di Giustizia Europea e della Giustizia Amministrativa, ai documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione Europea, nonché ai piani di gestione comunitari e nazionali.

#### Principali riferimenti comunitari

- Direttiva Uccelli 2009/147/CEE che ha codificato e sostituito la Direttiva 79/409/CEE
- Direttiva Habitat 92/43/CEE

- Regolamento UE 2021/57 della Commissione per il bando delle munizioni al piombo nelle zone umide<sup>1</sup>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 del 28 febbraio 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce "Misure speciali di controllo della peste suina africana"<sup>2</sup>
- Sentenze della Corte di Giustizia Europea in materia di caccia e conservazione delle specie di uccelli e mammiferi<sup>3</sup>
- Documento della Commissione Europea "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"<sup>4</sup>
- Documento della Commissione Europea "Specie di uccelli cacciabili ai sensi della direttiva Uccelli - panoramica scientifica dei periodi di ritorno al luogo di nidificazione e di riproduzione negli Stati membri", più noto come *Key Concepts Document (KCD)*<sup>5,6</sup>
- Piani di gestione europei per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole<sup>7</sup>
- Piani d'azione europei per le specie in cattivo stato di conservazione<sup>8</sup>
- Documenti prodotti dall'*EU Task Force on the Recovery of Bird Species*<sup>9</sup>
- Dossier dell'Agenzia Chimica Europea (ECHA) relativo al piombo nei pallini, nei proiettili e nell'attrezzatura da pesca<sup>10</sup>
- Documento dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) "*Scientific opinion on the assessment of the control measures of the category A diseases of Animal Health Law: Highly Pathogenic Avian Influenza*"<sup>11</sup>
- Procedure EU Pilot e procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia.

---

<sup>1</sup> <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj>

<sup>2</sup> <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/16b74719-f7f6-11ef-b7db-01aa75ed71a1/language-it>

<sup>3</sup> [https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j\\_6/en/](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/)

<sup>4</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/4b5dff4-369c-4c4b-a249-625adc2a7545>

<sup>5</sup> [https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d5f66cf5-5a6e-44f1-8e62-676d8431cd4f?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>6</sup> [https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified\\_DESC](https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/d0c4d57d-5bd5-4132-a985-6504dfa269e2?p=1&n=10&sort=modified_DESC)

<sup>7</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

<sup>8</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/882eeeb3-86e9-4944-adbedf7001c5eb1?p=1>

<sup>9</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/e21159fc-a026-4045-a47f-9ff1a319e1c5/library/2e8bdb2d-d948-4ce0-b16c-6c07b1e1fc62>

<sup>10</sup> <https://echa.europa.eu/it/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights>

<sup>11</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6372>

### Principali riferimenti nazionali

- Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
- Legge 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, art. 11-*quaterdecies*, comma 5
- DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”<sup>12</sup>
- Decreto del Ministero dell’Ambiente del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”<sup>13</sup>
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole del 06/11/2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE”<sup>14</sup>
- Piani di gestione nazionali per le specie cacciabili in stato di conservazione sfavorevole<sup>15</sup>
- Piani d’azione nazionali per le specie in cattivo stato di conservazione<sup>14</sup>
- Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici (2017-2020)<sup>16</sup>
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0000583-11/01/2022- DGSAFMDSP e prot. n. 1195 del 18/01/2022 e Ordinanza n.1/2022 del Commissario Straordinario alla peste suina africana
- Legge 29/2022 (conversione del D.L. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA”)<sup>17</sup>
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” (GU Serie Generale n.233 del 04-10-2024)<sup>18</sup>
- Dispositivi dirigenziali del Ministero della Salute prot. n. 0031296 del 22/10/2024, prot. n. 0037260 del 19/12/2024, prot. n. 0000735 del 13/01/2025 e prot. n. 0000861 del 14/01/2025

---

<sup>12</sup><https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-09-08;357!vig=2018-09-27>

<sup>13</sup><https://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.ambiente.tutela.territorio%3Adecreto%3A2007-10-17>

<sup>14</sup> [https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim\\_06\\_11\\_2012.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_06_11_2012.pdf)

<sup>15</sup> <https://www.mase.gov.it/pagina/conservazione-e-gestione-delle-specie>

<sup>16</sup> <https://www.mase.gov.it/pagina/piano-di-azione-il-contrasto-degli-illeciti-contro-gli-uccelli-selvatici>

<sup>17</sup> <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-04-07;29>

<sup>18</sup>[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-04&atto.codiceRedazionale=24A05228&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-10-04&atto.codiceRedazionale=24A05228&elenco30giorni=true)

recanti ulteriori misure di controllo sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria<sup>19</sup>

- Piano per la sorveglianza veterinaria del West Nile virus (WNV), integrato nel documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025" (Rep. Atti n. 1 / CSR del 15 gennaio 2020)<sup>20</sup>.

### Riferimenti tecnico-scientifici

Per le informazioni sullo stato di conservazione delle specie, ISPRA fa riferimento alle fonti disponibili più aggiornate, utilizzate anche per le valutazioni a scala continentale effettuate dalla Commissione Europea:

- *IUCN Red List*<sup>21</sup>
- *European Red List of Birds 2021*<sup>22</sup>
- *BirdLife International Data zone*<sup>23</sup>
- *Art.12 reporting reference portal*<sup>24</sup>
- *New assessment of bird species of European conservation concern (SPEC)*<sup>25</sup>
- Lista Rossa Italiana dei vertebrati italiani<sup>26</sup>
- Progetto *Farmland Bird Index (FBI)*<sup>27</sup>

ISPRA, inoltre, tiene conto delle informazioni derivanti dalle pubblicazioni tecnico-scientifiche disponibili e dalle proprie banche dati, nonché dei dati trasmessi dalla Regione Abruzzo relativi alla gestione venatoria. In merito alla rendicontazione dei capi abbattuti, si invita codesta Amministrazione ad indicare se i dati di cerniere trasmessi si riferiscono all'insieme dei tesserini consegnati ai cacciatori o solamente ad una frazione di essi; in quest'ultimo caso sarebbe importante conoscere quale sia la rappresentatività del campione analizzato. Inoltre, sarebbe preferibile che tali

---

<sup>19</sup>[https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2024/10/547257\\_2024-I.A.\\_Invio-nota-MS-n.31296\\_2024\\_Indicazioni-operative-4-32.pdf](https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2024/10/547257_2024-I.A._Invio-nota-MS-n.31296_2024_Indicazioni-operative-4-32.pdf)

[https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2024/10/DGSAF\\_I.A.\\_Dispositivo-ulteriori-misure-controllo\\_191224.pdf](https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2024/10/DGSAF_I.A._Dispositivo-ulteriori-misure-controllo_191224.pdf)

[https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2025/01/HPAI\\_nota-invio-dispositivo-IA-13-gennaio-2025.pdf](https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2025/01/HPAI_nota-invio-dispositivo-IA-13-gennaio-2025.pdf)

[https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2025/01/18839\\_2025-DGSAF\\_IA\\_Errata-corrige-nota-prot.-735\\_2025.pdf](https://www.resolveveneto.it/wp-content/uploads/2025/01/18839_2025-DGSAF_IA_Errata-corrige-nota-prot.-735_2025.pdf)

<sup>20</sup> <http://www.statoregioni.it/media/2371/p-1-csr-rep-n-1-15gen2020.pdf>

<sup>21</sup> <https://www.iucnredlist.org/>

<sup>22</sup> <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

<sup>23</sup> <http://datazone.birdlife.org/info/euroredlist2021>

<sup>24</sup> <https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>

<sup>25</sup> Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern. Bird Conservation International, 33, e66: 1–11

<sup>26</sup> <https://www.iucn.it/pdf/Lista-Rossa-vertebratiitaliani-2022.pdf>

<sup>27</sup> <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26413>

dati venissero trasmessi annualmente a ISPRA anziché essere solamente pubblicati sulla piattaforma Artemide del sito web della Regione Abruzzo.

\*\*\*\*\*

Di seguito vengono espresse valutazioni in ordine ad alcuni temi inerenti al calendario venatorio prospettato dalla Regione Abruzzo che, a parere di questo Istituto, non appaiono pienamente coerenti con le norme comunitarie e/o nazionali in materia o risultano non condivisibili sotto lo stretto profilo tecnico-scientifico. Per ciascun aspetto considerato si evidenziano in forma sintetica le motivazioni che danno adito a perplessità e si forniscono indicazioni circa le modifiche ritenute opportune per assicurare una gestione faunistico-venatoria che tenga conto dei principi tecnici e dei riferimenti normativi sopra richiamati. Gli argomenti non trattati o non commentati in questa sede vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Per un approfondimento tecnico sulle motivazioni alla base dei rilievi formulati nel presente parere si rimanda al documento allegato (di seguito "Allegato I"). Lo scrivente Istituto resta disponibile per un confronto tecnico-scientifico su questi ed altri temi con il personale tecnico di codesta Amministrazione regionale.

#### **CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA**

- **Indicazioni di carattere generale sullo svolgimento dell'attività venatoria:** per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e per un minor disturbo per la fauna selvatica in un momento dell'anno in cui diverse specie sono ancora impegnate nella riproduzione, questo Istituto raccomanda il posticipo dell'apertura della caccia programmata al 1° ottobre 2025 per tutte le specie con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e degli ungulati.

Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l'ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili) e un prelievo eccessivo.

- **Quaglia *Coturnix coturnix*:** considerato lo stato di conservazione non favorevole delle popolazioni nidificanti in Europa<sup>28</sup>, la caccia alla quaglia dovrebbe essere subordinata all'attuazione delle misure di conservazione previste dal Piano di gestione europeo<sup>29</sup> e regolamentata nel rispetto del principio di precauzione. Per quanto concerne i tempi del prelievo, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre su tutto il territorio regionale per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

---

<sup>28</sup> <https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2022/05/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-2021.pdf.pdf>

<sup>29</sup> <https://circabc.europa.eu/ui/group/3f466d71-92a7-49eb-9c63-6cb0fadf29dc/library/24eb3be3-5642-4a5d-9976-93048d8857fe?p=1>

- **Fagiano** *Phasianus colchicus*: come nel caso della quaglia, l'inizio della stagione venatoria dovrebbe essere posticipato al 1° ottobre per le motivazioni espresse in precedenza nelle indicazioni di carattere generale.

- **Cesena** *Turdus pilaris*, **tordo sassello** *Turdus iliacus* e **tordo bottaccio** *Turdus philomelos*: non si condivide la scelta di prevedere periodi di caccia differenziati per specie, come i tudidi, caratterizzate da un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti e/o che vengono cacciate con modalità analoghe; per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato I. Inoltre, il termine della stagione venatoria previsto da codesta Amministrazione non risulta idoneo a garantire la completa protezione di queste specie durante la migrazione prenuziale. In base alla recente revisione del KCD<sup>30</sup>, infatti, l'inizio della migrazione prenuziale del tordo bottaccio cade nella II decade di gennaio, pertanto la stagione venatoria 2025/26 andrebbe chiusa al 10 gennaio. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 19 gennaio. Tuttavia, in ragione della necessità precedentemente richiamata di prevedere periodi di caccia coincidenti per gruppi di specie simili che vengono cacciate con modalità analoghe<sup>31</sup>, lo scrivente Istituto ritiene opportuno stabilire il termine della stagione venatoria per questi tre tudidi al 10 gennaio 2026. La possibilità di prevedere la sovrapposizione di una decade, ammessa in linea di principio dalla Guida interpretativa redatta dalla Commissione Europea<sup>32</sup>, potrebbe essere valutata solamente qualora si accertasse, per il tordo bottaccio, che la migrazione prende avvio solo al termine della seconda decade di gennaio. In ogni caso, un eventuale prolungamento del prelievo delle tre specie oltre il 19 gennaio 2026 risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992 e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92) del 19.01.1994. Per maggiori informazioni sui criteri per la definizione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici si rimanda all'Allegato I.

- **Colombaccio** *Columba palumbus*: si condividono i tempi di prelievo del colombaccio previsti da codesta Amministrazione. Per un approfondimento su questo tema si rimanda all'Allegato I.

- **Beccaccia** *Scolopax rusticola*: il prelievo della beccaccia non dovrebbe essere permesso successivamente al 10 gennaio 2026, poiché l'inizio della migrazione prenuziale indicato nel KCD corrisponde alla II decade di gennaio. Tuttavia, in linea generale si consiglia la chiusura della caccia al 31 dicembre 2025 in considerazione della vulnerabilità che contraddistingue questa specie nei periodi di maggiori avversità climatiche e dell'intensa pressione venatoria a cui è sottoposta. Codesta Amministrazione ha messo in atto un meccanismo per sospendere il prelievo della beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli e ha pubblicato i dati di cerniere fino alla stagione 2024/25 sulla piattaforma Artemide del proprio sito web; inoltre, ha previsto di consentirne la caccia nel mese

---

<sup>30</sup> Si veda la nota del MASE n. 31729 del 19.02.2025

<sup>31</sup> In merito alla necessità di prevedere gli stessi tempi di caccia per specie simili si veda la sentenza del 19 gennaio 1994 della Corte di Giustizia Europea (causa C435/92)

<sup>32</sup> Tale possibilità è subordinata all'accertamento che l'inizio di movimenti migratori si verifichi solo negli ultimi giorni della decade indicata nel KCD (si vedano il paragrafo 2.7.2 della Guida)

di gennaio solo negli ATC che attuino un programma di monitoraggio della specie e pianifichino il prelievo a partire dall'analisi dei capi abbattuti nelle precedenti stagioni venatorie. Pertanto, questo Istituto ritiene possibile consentire il prolungamento della stagione di caccia alla beccaccia sino al 10 gennaio 2026 solamente in tali ATC. Si ricorda che un'ulteriore prosecuzione del prelievo venatorio oltre tale data risulterebbe in contrasto con il comma 1bis dell'art. 18 della legge 157/1992, che recepisce il comma 4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE. Per maggiori informazioni sui criteri per la determinazione del termine della stagione venatoria nel caso delle specie migratrici, si rimanda all'Allegato I.

- **Cinghiale** *Sus scrofa*: considerata la crescente diffusione della peste suina africana (PSA) in diverse regioni d'Italia, si consiglia di mantenere alta la soglia di attenzione per accertare la presenza dell'infezione sul territorio regionale, come peraltro correttamente previsto nella proposta di calendario venatorio. Per un approfondimento sul tema si rimanda all'Allegato I.

- **Alzavola** *Anas crecca*: il prelievo dell'alzavola non dovrebbe essere permesso successivamente al 19 gennaio 2026, come previsto da codesta Amministrazione per tutte le altre specie di uccelli acquatici. A questo proposito si rimanda alle considerazioni riportate nel caso dei turdidi circa la necessità di prevedere date unificate di apertura e di chiusura della stagione venatoria per specie simili che frequentano gli stessi ambienti e vengono cacciate con modalità analoghe.

- **Allodola** *Alauda arvensis*: l'inserimento dell'allodola tra le specie cacciabili nella stagione venatoria 2025/26 va subordinato alla circostanza che siano state attuate o siano in corso di attuazione le misure previste dal Piano di gestione nazionale, approvato il 15.02.2018. Questa esigenza deriva dal fatto che l'allodola si trova tuttora in uno stato di conservazione sfavorevole; secondo il *Farmland Bird Index 2024*, a livello nazionale la popolazione nidificante ha subito una flessione del 50,83% nel periodo 2000-2024. La Regione Abruzzo ha pubblicato sul proprio sito web i dati relativi alla lettura dei tesserini fino alla stagione venatoria 2024/25 ma non ha trasmesso alcuna informazione riguardo ad attività svolte per l'attuazione del primo obiettivo del Piano, ossia il '*miglioramento dell'habitat della specie negli agro-ecosistemi*' che al momento sembra quindi inattuato. Ne consegue che l'espressione del parere favorevole all'inserimento della specie nell'elenco delle specie cacciabili in regione nel corso della prossima stagione venatoria resta subordinata al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese per attuare le misure di tutela degli habitat previste dal Piano di gestione.

## **CAPO B) ESERCIZIO DELLA CACCIA - OBBLIGHI - DIVIETI**

- **Carniere giornaliero e stagionale**: si ribadisce quanto espresso nel parere dello scorso anno; nel caso delle specie stanziali, come la lepre, la coturnice e la starna, il prelievo dovrebbe essere consentito sulla base di piani di prelievo nei quali dovrebbero essere specificate la quantità di capi abbattibili complessivamente e le modalità di assegnazione ai singoli cacciatori delle singole quote. Per tutte le altre specie (non solo quelle elencate nella proposta di calendario venatorio), sarebbe opportuno indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore. Fissare un tetto massimo ai prelievi risulta utile soprattutto nel caso di *taxa* sottoposti ad un'intensa attività venatoria, come il

colombaccio e i turdidi, e/o caratterizzate da uno *status* sfavorevole, come il tordo sassello; per questa specie va rilevata la particolare responsabilità che i Paesi europei hanno di garantirne la conservazione<sup>33</sup>. Per stabilire il limite di cerniere stagionale, si suggerisce di prendere a riferimento le statistiche degli abbattimenti riferite alle precedenti stagioni di caccia.

Per la beccaccia si suggerisce un limite giornaliero di 3 capi e un tetto massimo annuale di 20 capi per cacciatore.

- **Allenamento e uso dei cani:** l'inizio dell'attività di addestramento cani prevista al 17 agosto 2025 appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi giorni di settembre l'epoca di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti; in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio.

- **Divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati:** si condivide la scelta compiuta da codesta Amministrazione di rendere obbligatorio l'utilizzo delle munizioni senza piombo per la caccia di selezione agli ungulati; tale divieto tuttavia dovrebbe essere esteso anche alla caccia al cinghiale praticata con l'impiego di cani, dal momento che questa forma di prelievo risulta molto praticata e il semplice invito all'utilizzo delle munizioni alternative non si è dimostrata essere una misura adeguata per superare l'impiego del piombo<sup>34</sup>.

Le problematiche legate all'uso del piombo nelle munizioni risultano particolarmente gravi in Abruzzo. Numerosi studi condotti da diversi gruppi di ricerca attivi in varie parti del mondo hanno dimostrato in modo inequivocabile come l'utilizzo di munizioni al piombo durante l'attività di caccia e controllo faunistico sia causa di avvelenamento (saturnismo) per molti uccelli da preda, incluse specie di elevato valore conservazionistico ed ecologico, come le aquile e gli avvoltoi; inoltre può rappresentare un fattore di rischio per predatori terrestri, come l'orso bruno *Ursus arctos*. Nel corso dell'ultimo decennio, l'impatto delle munizioni al piombo sui grandi rapaci è stato confermato anche in ambito locale: su 53 aquile e avvoltoi<sup>35</sup> rinvenuti morti o debilitati sul territorio del Lazio e dell'Abruzzo e sottoposti ad analisi<sup>36</sup>, almeno 23 (43,4%) sono risultati contaminati<sup>37</sup>. Un'incidenza

---

<sup>33</sup> Burfield I.J., Rutherford C.A., Fernando E., Grice H., Piggott A., Martin R.W., Balman M., Evans M.I., Staneva A. 2023. *Birds in Europe 4: the fourth assessment of Species of European Conservation Concern*. *Bird Conservation International*, 33, e66: 1–11

<sup>34</sup> Green R.E., Taggart M.A., Pain D.J., Clark N.A., Clewley L., Cromie R., Green R.M.W., Guiu M., Huntley B., Huntley J., Leslie R., Porter R., Roberts J., Robinson J.A., Robinson R.A., Sheldon R., Smith K.W., Smith L., Spencer J., Stroud D. 2023. Voluntary transition by hunters and game meat suppliers from lead to non-lead shotgun ammunition: changes in practice after three years. *Conservation Evidence*, 20: 1-7. <https://doi.org/10.52201/cej20/oqwu5273>

<sup>35</sup> Sono dati riferiti a due specie: aquila reale *Aquila chrysaetos* e grifone *Gyps fulvus*

<sup>36</sup> Per dettagli sulle modalità di raccolta e analisi dei campioni si rimanda a Bassi E., Facoetti R., Ferloni M., Pastorino A., Bianchi A., Fedrizzi G., Bertolotti I., Andreotti A. 2021. *Lead contamination in tissues of large avian scavengers in south-central Europe*. *Science of The Total Environment* 778: 146130. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146130>

<sup>37</sup> L'incidenza reale è certamente superiore a quella rilevata perché da diversi soggetti è stato possibile ottenere un solo tessuto. In realtà, per comprendere se un individuo è stato esposto al piombo sarebbe necessario effettuare analisi su più

così elevata di casi è in grado di influenzare negativamente la dinamica di popolazione di queste specie<sup>38</sup>, vanificando in larga misura le azioni messe in atto a vari livelli per garantirne la conservazione. Inoltre, la contaminazione da piombo nei rapaci rappresenta un campanello d'allarme anche per la salute umana, dal momento che i frammenti di piombo contenuti nelle carni degli animali abbattuti durante l'attività venatoria costituiscono un fattore di rischio anche per i consumatori di selvaggina<sup>39</sup>. Per un approfondimento sugli impatti determinati dal piombo nelle munizioni da caccia sulla fauna, sull'ambiente e sulla salute umana si rimanda all'Allegato I. D'altra parte, va rilevato come munizioni alternative per il prelievo degli ungulati siano disponibili da anni non solo per la caccia di selezione praticata con carabine a canna rigata, ma anche per la caccia al cinghiale in braccata esercitata con fucili a canna liscia<sup>40</sup>.

Sulla base di queste considerazioni, si apprezza il fatto che codesta Amministrazione abbia previsto il divieto di uso e trasporto sui luoghi di caccia delle munizioni contenenti piombo per tutte le forme di prelievo degli ungulati nella prossima stagione venatoria. Tale divieto dovrebbe essere esteso anche alle altre forme di caccia, come indicato dall'Agenzia Chimica Europea (ECHA); per maggiori dettagli si veda l'Allegato I. Contestualmente si suggerisce di svolgere azione di informazione e sensibilizzazione verso i cacciatori, nonché verso il personale tecnico preposto alla gestione venatoria e alla vigilanza.

Per quanto riguarda le limitazioni all'uso del piombo introdotte al successivo Capo C) per la tutela del grifone *Gyps fulvus* e del nibbio reale *Milvus milvus*, si ribadisce che tali misure, sebbene apprezzabili, risultano insufficienti per prevenire il rischio di saturnismo per queste specie. I grifoni effettuano la ricerca del cibo in un territorio molto più vasto rispetto a quello inserito all'interno dei siti della Rete Natura 2000, pertanto il divieto di munizionamento contenente piombo andrebbe esteso a tutto il territorio regionale. Nel caso del nibbio reale, considerate le abitudini alimentari di questo uccello da preda che si nutre anche di animali di piccola taglia, il bando dovrebbe essere esteso anche al munizionamento spezzato.

### **CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC), SITI D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL'ORSO**

- **Prescrizioni e divieti:** si ribadisce quanto espresso nel parere dello scorso anno; tra le prescrizioni elencate nella proposta di calendario venatorio sono stati inseriti alcuni divieti che valgono non solo

---

tessuti (sangue, fegato, reni, cervello, ossa). Ad esempio, bassi livelli di piombo nelle ossa rivelano che il soggetto non è stato esposto al piombo in tempi passati, ma non permettono di capire se si è verificato un avvelenamento nel corso delle ultime settimane di vita dell'animale

<sup>38</sup> Green R.E., Pain D.J., Krone O. 2022. *The impact of lead poisoning from ammunition source on raptor populations in Europe. Science of The Total Environment* 823: 154017. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.154017>

<sup>39</sup> Lenti A., Menozzi A., Fedrizzi G., Menotta S., Lemmi T., Galletti G., Serventi P., Bertini S. 2021. *Lead Levels in Wild Boar Meat Sauce (Ragù) Sold on the Italian Market. Int J Environ Res Public Health* 18(8): 3989. doi: 10.3390/ijerph18083989

<sup>40</sup> Per quanto noto allo scrivente Istituto, gli armieri italiani da diversi anni producono due tipi di cartucce a palla unica (*slug*), realizzate con una lega speciale e con acciaio, in grado di assicurare prestazioni balistiche adeguate; a questi si aggiungono altri modelli immessi sul mercato da produttori esteri

nelle ZPS e nelle ZSC ma sull'intero territorio regionale: si tratta del divieto di caccia agli uccelli acquatici in settembre e in corrispondenza delle foci fluviali e il divieto di caccia alla pavoncella e al moriglione. Si ritiene opportuno prevedere una diversa formulazione del testo per non indurre i cacciatori a ritenere erroneamente che tali divieti non siano vigenti al di fuori della Rete Natura 2000.

#### **CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE**

Per questa specie, classificata come *Vulnerable* e *Near Threatened* rispettivamente nella lista rossa italiana e in quella europea e come SPEC1 a causa del decremento osservato a livello continentale, l'inserimento nell'elenco delle specie cacciabili in regione nella stagione venatoria 2025/26 resta subordinato al ricevimento di informazioni che illustrino le attività intraprese da codesta Amministrazione per attuare le misure di tutela e miglioramento dell'habitat previste dal Piano di gestione nazionale approvato dalla Conferenza Stato-Regioni<sup>41</sup>. A proposito dell'immissione in natura di soggetti di allevamento, tale Piano prevede che possano essere rilasciati solamente soggetti geneticamente puri allo scopo di preservare le popolazioni selvatiche autoctone. Poiché al momento non esistono allevamenti in Italia che dispongono di individui su cui siano stati effettuati controlli genetici, è necessario proibire sull'intero territorio abruzzese l'immissione di coturnici nate in cattività.

Si evidenzia, inoltre, che il Piano di gestione per la specie, vieta l'immissione nel territorio di esemplari di coturnice orientale *Alectoris chukar* in quanto specie alloctona, e della pernice rossa *Alectoris rufa*, in quanto l'Abruzzo è esterno all'areale originario di questo *taxon*.

#### **CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE**

- **Aree di sovrapposizione di lepre italica *Lepus corsicanus* e lepre europea *Lepus europaeus***: le aree di simpatia delle due specie del genere *Lepus*, all'interno delle quali è vietato il prelievo venatorio della lepre europea, sono situate nei seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi;
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia;
- Rivisondoli;
- Villavallelonga.

Per un maggiore dettaglio si rimanda alla cartografia riportata nell'Allegato II. Per dare attuazione al Piano d'azione nazionale redatto da ISPRA<sup>42</sup>, in tali aree, oltre a prevedere il divieto di caccia per la lepre europea, sarebbe necessario adottare interventi di miglioramento ambientale, attuare un monitoraggio sanitario e svolgere azioni per la prevenzione del bracconaggio.

---

<sup>41</sup>[https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano\\_gestione\\_coturnice\\_CSR\\_15\\_02\\_2018.pdf](https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/piano_gestione_coturnice_CSR_15_02_2018.pdf)

<sup>42</sup><https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/quaderni/conservazione-della-natura/piano-dazione-nazionale-per-la-lepre-italica-lepus>

Le aree di prelievo sperimentale della lepre europea sono estese ai seguenti comuni:

- Anversa degli Abruzzi
- Bugnara
- Castel di Ieri
- Castelvechio Subequo
- Cocullo
- Colle Longo
- Gagliano Aterno
- Goriano Sicoli
- Introdacqua
- Luco dei Marsi
- Pettorano sul Gizio
- Rocca Pia
- Secinaro
- Trasacco
- Villavallelonga

#### **CAPO G) CACCIA E GESTIONE DELLA STARNA**

- **Caccia e immissioni di starna *Perdix perdix***: il prelievo dovrebbe essere autorizzato solo in presenza di popolazioni stabili sul territorio, mediante piani di abbattimento determinati sulla base del monitoraggio delle popolazioni (conteggi primaverili e verifica del successo riproduttivo in estate). Per quanto concerne l'immissione di starne in natura, si ritiene che gli unici rilasci ammissibili possano essere effettuati nell'ambito di programmi di reintroduzione che prevedano adeguati controlli sanitari e che siano finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autosufficienti.

#### **CAPO H) AMMISSIONI - TESSERINO UNICO - PIATTAFORMA INFORMATICA**

- **Mobilità venatoria e registrazione dei prelievi effettuati fuori regione**: si raccomanda di limitare la mobilità venatoria all'interno della regione e di mantenere bassa la quota di cacciatori residenti in altre regioni ammessi ad esercitare l'attività venatoria in Abruzzo. Il legame al territorio, infatti, è un presupposto essenziale per favorire il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico e deve essere perseguito non solo nel caso di chi esercita la caccia alla fauna stanziale, ma anche di chi si dedica al prelievo degli uccelli migratori.

Si segnala, inoltre, l'esigenza che i capi abbattuti fuori regione vengano riportati sul tesserino venatorio con una modalità che permetta di risalire all'ambito territoriale di gestione in cui sono stati prelevati; allo stesso tempo, occorre che codesta Amministrazione acquisisca i dati degli abbattimenti effettuati in Abruzzo da cacciatori con residenza venatoria in altra regione. Tale esigenza è funzionale al rispetto degli obblighi di rendicontazione derivanti dalla direttiva 2009/147/CE e dal decreto del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Politiche Agricole del 06/11/2012.

## CAPO I) OBBLIGHI DEL CACCIATORE

- **Segnalazione a ISPRA di uccelli inanellati:** si suggerisce di aggiungere la possibilità di segnalare il ritrovamento di uccelli inanellati direttamente a ISPRA tramite l'indirizzo [recoveries@isprambiente.it](mailto:recoveries@isprambiente.it).

### VALUTAZIONI SU ALTRI TEMI DI PARTICOLARE RILIEVO

- **Influenza aviaria:** i ritrovamenti in Europa ed in Italia di uccelli selvatici risultati positivi al test dell'influenza aviaria, nella variante pericolosa per l'uomo, ha portato il Ministero della Salute a intensificare la sorveglianza sul territorio nazionale e ad adottare alcuni provvedimenti precauzionali. Tra questi vi è la regolamentazione dell'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per la caccia agli uccelli acquatici e il divieto del "rilascio di selvaggina da penna per il ripopolamento e pronta caccia"<sup>43</sup>. Pertanto, nel calendario venatorio regionale andrebbero riportate le seguenti disposizioni fornite dal Ministero della Salute al fine di garantire la sicurezza del cacciatore e limitare la diffusione del virus.

*Al fine di ridurre la probabilità di trasporto passivo di virus influenzali dall'ambiente acquatico a quello antropico si raccomanda ai cacciatori o a tutti coloro che effettuano attività che comportano il contatto con l'avifauna in tutto il territorio nazionale di:*

*a) segnalare tempestivamente la presenza di uccelli morti (tutte le specie); la segnalazione va effettuata ai servizi faunistici o veterinari competenti territorialmente; gli animali morti, utilizzando appropriate misure di biosicurezza ivi compreso l'utilizzo di DPI, possono essere raccolti in loco e stoccati in sacchi di plastica in attesa della loro consegna;*

*b) riservare all'esclusivo utilizzo sia il vestiario sia le attrezzature normalmente utilizzate per le attività di cui al comma 1;*

*c) disinfettare accuratamente stivali e superfici venute a contatto con volatili selvatici abbattuti o deceduti, in particolare anatidi, inclusi il fondo dei natanti, contenitori per la selvaggina, tavoli ecc., una volta terminata l'attività a rischio (con candeggina/varechina 5-10% Ipoclorito di Sodio);*

*d) smaltire correttamente parti di uccelli selvatici non utilizzate (incluse penne e piume) evitando accuratamente ogni possibile contatto sia con animali domestici (cani/gatti/pollame/suini) sia con i selvatici;*

*e) per gli aspetti specifici collegati alla prevenzione della diffusione dell'infezione alle persone ed in particolare agli operatori e ai lavoratori si rimanda a quanto riportato nella circolare DGPRE protocollo n. 56437 del'8/12/2021;*

*f) in considerazione dell'elevata circolazione virale nell'ambiente è vietato movimentare specie di volatili selvatici sensibili sia a fini di ripopolamento che per altre finalità senza preventiva autorizzazione dei servizi veterinari ufficiali competenti sulle strutture di destino.*

---

<sup>43</sup> Sono escluse le attività di reintroduzione di specie autoctone per la salvaguardia della biodiversità e per le esercitazioni di cani da caccia. I Servizi Veterinari delle Regioni potranno valutare eventuali deroghe sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica


*I cacciatori devono collaborare con i servizi veterinari delle AUSL per la sorveglianza nei confronti di HPAI mettendo a disposizione gli animali che sono stati abbattuti in caccia per l'esecuzione dei prelievi necessari.*

- **Trasmissione delle relazioni sull'attività di vigilanza:** si coglie l'occasione per segnalare che da tempo ISPRA non ha ricevuto informazioni sull'attività di vigilanza venatoria svolta in regione. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 33 della legge 157/1992 tali informazioni andrebbero rendicontate annualmente, si invita codesta Amministrazione a trasmettere tali dati, utili ai fini di valutare le modalità di gestione della caccia e l'impatto sulle specie cacciabili nel territorio regionale.

In ultimo si evidenzia che lo scrivente Istituto apprezzerrebbe di ricevere copia del calendario venatorio definitivo che sarà approvato da codesta Amministrazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA PER L'AVIFAUNA MIGRATRICE



(Dott. Lorenzo Serra)

Rif. Int. 15939/2025

N. 2 allegati

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi  
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente al gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-AVM, servizio erogato: Pareri tecnici.